

STATUTO

BFC MEDIA SPA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA GIOIA
MELCHIORRE 55
Numero REA: MI - 1489853
Codice fiscale: 11673170152
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto in data 22 aprile 2021 n. 54282/19756 di repertorio a rogito notaio Monica Scaravelli.

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata:
"BFC Media SpA".

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- l'emissione e diffusione radio e/o televisiva, in qualsiasi lingua e territorio - sia come operatore di rete (network, provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici - volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, economico, sportivo, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv in teratri va, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione;
- la produzione, il commercio, la fornitura, l'offerta e la manutenzione di servizi editoriali, multimediali, informatici e telematici destinati a persone fisiche, società, imprese, consorzi, e terzi in genere;
- la produzione, l'acquisizione, la commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;
- la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche in permuta di beni o servizi;
- l'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e l'assistenza nel campo pubblicitario, l'acquisizione e la vendita di spazi pubblicitari presso emittenti radiofoniche e televisive, testate editoriali ed altro.

2.2 In via strumentale a quanto sopra, la società può in particolare le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso di carta e materiali da stampa;
- l'acquisto e l'utilizzo di frequenze radiotelevisive;
- la produzione, la distribuzione - con qualsiasi mezzo tecnologico, ivi compresa la comunicazione elettronica e la radiodiffusione -, la commercializzazione di programmi radiotelevisivi, di palinsesti radiofonici e/o televisivi, di strategie di marketing, di comunicazione, di programmazione, di linee editoriali, commerciali e/o tecniche, di marchi

d'impresa e/o loghi, nonché la commercializzazione e l'utilizzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico;

- l'organizzazione in proprio o a mezzo di terzi, di servizi connessi con le attività di cui sopra, attraverso internet e altri mezzi informativi e di radiotelecomunicazioni;
- la prestazione di servizi di marketing e ricerche di mercato anche nel campo editoriale, servizi di assistenza e consulenza in campo editoriale, rilevazioni statistiche e attività pubblicitaria in genere;
- la formazione anche professionale e l'organizzazione e la vendita di corsi di formazione in ambito economico, sociale, culturale e sportivo;
- la vendita per corrispondenza, per telefono e con mezzi telematici nei limiti dell'oggetto sociale;
- la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché la locazione in proprio - purché non finanziaria - e la gestione degli immobili di cui la società abbia il diritto di proprietà o altro diritto reale, anche di godimento, ovvero comunque la disponibilità a qualsiasi titolo.

2.3 La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("**Attività di Holding**"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:

- prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;
- concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;
- esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;
- assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;
- coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;
- coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;
- compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

2.4 La società può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed

in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.

La società può altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

Articolo 3 - Sede

3.1 La società ha la sua sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.

3.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno istituire altrove e quindi anche all'estero, depositi, rappresentanze ed uffici amministrativi, come tali non consistenti in sedi secondarie, succursali o filiali, per l'istituzione o soppressione delle quali sarà competente solo l'assemblea.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere soggetta a proroga e scioglimento anticipato con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II

Capitale sociale - Azioni - Conferimenti - Aumenti di capitale

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosestantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale

sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'AIM Italia e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.

Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.

Articolo 6 - Azioni

6.1 Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

6.2. Il diritto di recesso dei Soci è regolato dalla normativa vigente. Non spetta tuttavia ai Soci il diritto di recesso in caso di proroga del termine della durata della Società ovvero di eventuali introduzioni o rimozioni di vincoli alla circolazione delle azioni.

6.3. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Articolo 7 - Obbligazioni e finanziamenti

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, conformemente alle vigenti disposizioni normative. La competenza per l'emissione delle obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

7.2 La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Articolo 8 - Categorie di azioni ed Altri strumenti finanziari

8.1 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e cum warrant e warrants, ove constino le condizioni previste dalla vigente normativa.

8.2. La Società può emettere altresì strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

9.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, ai sensi di legge.

9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia, il cui Regolamento Emittenti è di seguito definito quale Regolamento AIM").

9.3 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti dal Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.

9.4 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'art. 9.3 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

9.5 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la

determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi

della normativa *pro tempore* vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamento applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* T.U.F., può richiedere,

anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 11 - Domiciliazione

11.1 Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Titolo III Assemblea

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

12.2 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

12.3 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e\o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. Qualora sia richiesta la convocazione dell'Assemblea da parte dei soci, così come previsto dall'art. 2367 del codice civile, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13 - Modalità di convocazione

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.

13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere

accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti

finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.

Articolo 14 - Diritto di intervento e diritto di voto

14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

14.2 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

14.3 Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

14.4 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

15.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

15.3 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nel caso in cui le azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in

prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

15.4 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Articolo 16 - Assemblea ordinaria e Straordinaria

16.1 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano con i *quorum* e le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 17 - Deliberazioni assembleari

17.1 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

17.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Articolo 18 - Organo Amministrativo

18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le azioni vengano ammesse alle negoziazioni sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di

Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.

In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

18.8 Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene

nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento AIM, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.

18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei

rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c.

Articolo 19 - Compenso degli Amministratori

19.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente.

19.2 L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

L'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori

20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo

21.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

21.2 Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:

- i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti AIM;
- ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti ;
- iii) richiesta di revoca dall'AIM. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

21.4 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate

dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

21.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.

21.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

21.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

21.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

21.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

Articolo 22 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

22.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.

22.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione.

Articolo 23 - Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

23.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'Amministratore più anziano di età.

23.2 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate.

23.3 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Articolo 24 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

24.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

24.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25 - Rappresentanza della Società

25.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

25.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

25.3 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

25.4 Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

25.5 Le previsioni del presente Titolo, in quanto compatibili, si applicano anche all'Amministratore Unico.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Articolo 26 Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

26.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

26.3 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di

tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

26.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

26.5 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

26.6 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

26.7 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

26.8 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

27.2 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

27.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.4 L'incarico è rinnovabile secondo i termini di legge.

Titolo VI

Esercizio sociale – Utili

Articolo 28 - Esercizio sociale

28.1 L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 29 - Utili

29.1 Gli utili netti sono così destinati:

- 5% (cinque per cento) a riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Articolo 30 - Scioglimento

30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri ed i relativi compensi.

Articolo 31 Rinvio alle norme di legge

31.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Firmato:-DENIS MASETTI

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo esente.

Milano, 22 aprile 2021

Firmato: Monica Scaravelli Notaio.